



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ROSSANA MANCINO	Presidente
FRANCESCA SPENA	Relatore
ATTILIO FRANCO ORIO	Consigliere
SIMONA MAGNANENSI	Consigliere
ALESSANDRO GNANI	Consigliere

Oggetto:

PREVIDENZA
PROFESSIONISTI
Ud.15/01/2025
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16258/2020 R.G. proposto da:

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI CASSA GEOMETRI, elettivamente domiciliato in
ROMA [redacted] presso lo studio
dell'avvocato [redacted] rappresentato e difeso dagli avvocati
[redacted]

-ricorrente-

Contro

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted]
[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]

-controricorrente-

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

-intimato-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 197/2019
depositata il 06/12/2019.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal
Consigliere FRANCESCA SPENA.

RILEVATO CHE

1.La Corte d'appello di Potenza confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la opposizione proposta da [REDACTED] avverso la cartella esattoriale per il recupero della contribuzione dovuta alla CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI (in prosieguo: CIPAG o CASSA) negli anni 2008-2012.

2.La Corte territoriale si poneva in linea di dichiarata continuità con il principio affermato da questa Suprema Corte nella sentenza n. 5375/2019, secondo il quale l'autonomia regolamentare riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati dall'art. 2 d.lgs. n. 509/1994 era limitata - ai sensi dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 - alla variazione delle aliquote contributive, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento ed agli altri interventi di determinazione del trattamento pensionistico.

3. Pertanto, la CASSA non aveva il potere di derogare al disposto dell'articolo 22, comma 2, l. n. 773/1982, secondo il quale l'iscrizione alla CASSA è facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza della diversa attività da loro svolta.

4.Nella fattispecie di causa, lo [REDACTED] svolgendo attività di lavoro dipendente, non era tenuto ad iscriversi alla CASSA.

5.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la CIPAG, articolato in due motivi di censura, cui [REDACTED] ha resistito con controricorso; è rimasta intimata AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. La parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1.Con il primo motivo di ricorso, la CASSA ha denunciato - in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10 e 22 della legge n.773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94 e dell'art. 5 dello Statuto della CIPAG, addebitando alla Corte d'appello di non avere considerato che nella fattispecie si discuteva del pagamento della contribuzione minima (contributo soggettivo minimo, contributo



integrativo minimo, contributo di maternità), in relazione alla quale era irrilevante la continuità dell'esercizio dell'attività professionale. Sul punto vi era una sostanziale continuità tra il sistema fissato dalla legge n. 773/1982, articolo 10 - a prescindere dall'accertamento della continuità dell'attività professionale di cui al successivo articolo 22 - e quello successivamente delineato dal regolamento dell'ente.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la CASSA ha censurato la sentenza impugnata - ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod.proc.civ. - per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 37 del 1967, dell'art. 22 della legge n. 773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/1994, degli articoli 3, comma 12 e 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (come modificato e interpretato dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013), dell'art. 1, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 103/1996, dell'art. 38 Cost. e dell'art. 5 dello Statuto della CIPAG, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che le previsioni regolamentari della CASSA non fossero rispettose della delega di poteri agli enti previdenziali di cui alla legge n. 509/1994.

3. Ha dedotto:

- che l'articolo 5 del nuovo Statuto ribadiva il principio, già contenuto nell'articolo 1 l. n. 37/1967, dell'automatismo tra iscrizione all'albo ed iscrizione alla cassa geometri, salvo prova contraria, da parte dell'iscritto, del mancato esercizio della professione. Era, invece, del tutto irrilevante il suo carattere saltuario: in tal senso, l'obbligazione *cd.* di solidarietà, già prevista dall'articolo 10 della legge n. 773/1982, che non era utile ai fini previdenziali, era stata sostituita con una contribuzione minima, utile ai fini previdenziali. Già in epoca precedente, l'articolo 22 della legge n. 773, al comma 6, rimetteva ad un regolamento della CASSA la determinazione dei criteri di individuazione del requisito della continuità professionale, al fine di dichiarare inefficaci i relativi anni di iscrizione; *a contrario*, la CASSA poteva stabilire in quali ipotesi l'esercizio della professione, anche non continuativo, determinasse l'obbligo di iscrizione e contribuzione. In ogni caso, si contesta il principio, posto a base della sentenza impugnata, secondo cui l'autonomia normativa delle Casse è circoscritta ai provvedimenti «nominati» di cui all'art.3, comma 12, della



legge n. 335/1995 e si evidenzia che il suddetto articolo 3, comma 12 prevede, piuttosto, che gli enti privatizzati hanno il potere di assumere tutti i provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

- che l'articolo 22 l. n. 773/1982, nella parte in cui prevedeva la unicità della copertura previdenziale, escludendo la iscrizione alla cassa geometri in caso di iscrizione ad altra gestione (quale il Fondo Pensioni per i Lavoratori Dipendenti), era stato superato dalla legge n. 335/1995, che aveva introdotto l'opposto principio secondo il quale ad ogni attività lavorativa deve corrispondere una specifica copertura previdenziale.

4. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, è fondato.

5. Il principio espresso da Cass. n. 5375/2019, cui ha dato continuità la sentenza impugnata, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza successiva - a partire da Cass. 19 febbraio 2021 n. 4568 - secondo la quale l'iscrizione all'albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione, così come è irrilevante la mancata produzione di reddito.

6. Secondo un orientamento pacifico e consolidato (tra le tante ordinanze: Cass. 24 dicembre 2024 n. 34277; Cass. 22 novembre 2024 n. 30191; Cass. 9 ottobre 2024 n. 26330; Cass. 16 agosto 2024 n. 22880; Cass. 19 giugno 2024 n. 16916; Cass. 9 maggio 2024 n. 12695 e giurisprudenza ivi richiamata), è legittimo esercizio del potere regolamentare della CASSA l'aver stabilito (articolo 5 dello Statuto della CASSA) l'obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale.

7. Si è affermato che la potestà della CASSA di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo che non svolgono attività professionale continuativa, così come quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento della continuità della professione, era già prevista nella legge regolatrice dell'attività della CASSA e che le



previsioni che la CASSA ha adottato a seguito della sua privatizzazione, trasformando il contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo; sono in linea con l'attribuzione alla CASSA della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

8. Neppure la eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria: dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.

9. L'iscrizione del contribuente alla CASSA geometri è, dunque, legittima e la pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione, poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, l'altra, invece, quale libera professione.

10. In applicazione dei principi qui ribaditi, questa Corte con ordinanza n. 4861 del 15 febbraio 2022 ha già accolto il ricorso proposto dalla CASSA avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza relativa alla contribuzione dovuta da ██████████ nell'anno 2013.

11. La sentenza impugnata deve essere, in conclusione, cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione, che si adeguerà nella decisione ai principi qui ribaditi.

12. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla adunanza camerale del 15 gennaio 2025

IL PRESIDENTE

Rossana Mancino

